

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 25/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente agisce in qualità di delegato ad operare sul conto corrente della nonna, gravemente ammalata ed impossibilitata a deambulare. Sul conto della cliente è stato ordinato un bonifico di € 60.000,00, in data 04/02/2014, avente quale beneficiaria la codelegata, senza che la titolare del conto avesse notizia di ciò e in mancanza di autorizzazione. La titolare del conto non riceve più il rendiconto mensile, *“perché è stato modificato l'indirizzo di spedizione dell'estratto conto”* a sua insaputa; la codelegata, contattata dal ricorrente, *“ha ammesso di essersi girata i soldi, ma non ne ha fornito spiegazione”*. In forza della propria qualità di delegato in conto corrente, *“in considerazione dell'età dell'intestataria del conto e del suo stato di salute”*, il ricorrente ha ritenuto necessario ed urgente chiedere copia all'intermediario dei seguenti documenti (con missiva del 04/07/2014, ricevuta dalla banca in data 15/07/2014): a) ordine di bonifico e contabile di cassa del bonifico datato 04/02/2014; b) estratto conto del conto corrente e del conto titoli degli ultimi dieci anni; c) copia delle deleghe in conto corrente dei due delegati; d) copia sottoscritta della richiesta di modifica dell'indirizzo dove recapitare gli estratti conto. L'intermediario non ha inviato alcuna documentazione e, a seguito del reclamo, ha risposto negando la possibilità per il delegato di avere conoscenza degli atti, *“compresa la*

propria delega”; *“solo successivamente”*, recandosi presso la sede dell’intermediario, *“il ricorrente ha potuto ottenere copia della propria delega in conto corrente, da cui emerge che egli ha pieni poteri di rappresentanza”*, avendo *“conseguentemente diritto ad avere gli estratti conto ed ottenere copia dei documenti collegati a detto conto”*.

Replica l’intermediario che il ricorrente risulta delegato ad operare sul conto intestato alla signora [...], e su tale conto era stata delegata ad operare anche la figlia della correntista e zia del ricorrente, *“peraltro munita di più ampi poteri”*. In data 29/04/2014, il ricorrente richiedeva, nella sua qualità di delegato, la ristampa degli estratti del deposito titoli intestato alla correntista, nonché la copia della contabile relativa ad un bonifico di € 60.000, disposto in data 04/02/2014; seguiva la lettera del 04/07/2014 in cui il ricorrente non solo reiterava le richieste in precedenza avanzate, ma venivano richieste ulteriori informazioni, nonché copia di documentazione relativa alla movimentazione di conto e delle deleghe della correntista. *“L’Ufficio Assistenza e Reclami della banca replicava, in data 02/09/2014, precisando che le operazioni poste in essere dall’altra delegata ad operare erano conformi all’autorizzazione conferita alla medesima da parte dell’intestataria del conto; mentre per la richiesta di informazioni e di documentazione, veniva precisato al ricorrente che la delega al medesimo conferita non comprendeva l’attribuzione di tali poteri”*. In data 22/09/2014, il ricorrente chiedeva alla Banca copia della delega a suo tempo rilasciatagli dalla correntista, copia che gli veniva consegnata e successivamente prodotta in sede di ricorso. L’intermediario solleva un difetto di legittimazione attiva del ricorrente, ai sensi dell’art. 81 c.p.c.: il diritto ad ottenere copia degli estratti conto e della documentazione relativa alle operazioni poste in essere sul conto corrente intestato alla delegante, non può essere considerato un diritto proprio del delegato, il quale nell’esercizio della propria attività agisce in rappresentanza della medesima; il procedimento instaurato davanti all’ABF è stato attivato dal ricorrente, *“senza che sia stato conferito alcun specifico mandato a tal fine”* dalla delegante. Inoltre l’intermediario solleva l’eccezione di improcedibilità del ricorso, *“anche quanto previsto dalle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009 e successive modifiche, Sezione I, par. 3, ove si chiarisce che il cliente “è soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento”*.

Nel merito, dal tenore della delega conferita, che può definirsi una procura speciale, non emerge espressamente il potere di richiedere né informazioni relative al conto, né copia della documentazione contabile, facendosi espresso riferimento, invece, unicamente alla facoltà di compiere operazioni (*“a differenza di quello contenuto nelle deleghe più recenti predisposte dalla Banca, in forza delle quali viene specificatamente previsto il suddetto potere”*). L’art. 119 comma 4 Tub, *“individuando i soggetti facoltizzati ad ottenere copia della documentazione informativa, si riferisce unicamente al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, da cui si può dedurre che la titolarità di tale diritto, se non espressamente delegata, spetta all’intestatario del conto o a soggetti che succedono o subentrano nella sua posizione contrattuale”*.

Il ricorrente chiede all’ABF che l’intermediario *“lasci operare il ricorrente nella pienezza dei poteri che la delega da lui ricevuta gli conferisce, ed in particolare che la suddetta banca risponda pienamente alle richieste documentali avanzate”*, consistenti in: a) ordine di bonifico e contabile di cassa del bonifico datato 04/02/2014; b) estratto conto del conto corrente e del conto titoli degli ultimi dieci anni; c) copia delle deleghe in conto corrente dei due delegati; d) copia sottoscritta della richiesta di modifica dell’indirizzo dove recapitare gli estratti conto. La resistente chiede all’ABF di *“voler dichiarare pregiudizialmente la*

carezza di legittimazione attiva del ricorrente”; di “riconoscere e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non è da considerarsi cliente della banca”. In subordine, nel caso di pronuncia nel merito, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio considera, in linea preliminare, l’eccezione di difetto di potere rappresentativo, sollevata dall’intermediario. Essa coglie nel segno. Secondo il Supremo Collegio, infatti, *“l’accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l’effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest’ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto”* (Cass., sez. III n. 13906 del 28/06/2005). La legittimazione ad operare non implica il conferimento dei diritti del titolare, ed in particolare il diritto di ricevere documenti sensibili, per i quali occorre una procura specifica. Resta assorbita ogni altra domanda o eccezione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA